

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 15-3546

**Riconoscimento codice di esenzione V018 per i minorenni privi di sostegno familiare, per i quali l'Autorita' Giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonche' dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (comma 334 della legge 29 dicembre 2019, n. 160).**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

L'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali:

“A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della Sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso Decreto”.

Il diritto all'esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

L'assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.

Visti:

- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*", a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la L.R. 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale" e s.m.i., che prevede che questa Regione, nell'esercizio dell'autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce gli strumenti della programmazione socio-sanitaria regionale, nel contesto del piano regionale di sviluppo e individua i soggetti coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione delle funzioni socio-sanitarie.

Atteso che ai sensi dell'art. 8, comma 16 della legge 537/1993, hanno diritto all'esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle categorie che seguono:

- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01);

- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E02);
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice esenzione E03);
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E05).

Ad innovare la normativa è intervenuta la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Finanziaria 2020), la quale al comma 334 dispone che: *“All’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all’articolo 62- ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell’Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia”.*

Considerato che si palesa la necessità di provvedere, in conformità alla norma nazionale, all’istituzione di una specifica esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i minorenni privi di un sostegno familiare per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, i cui oneri sono ricompresi nel Fondo Sanitario Nazionale di cui all’articolo 12 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 334 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli operatori sanitari, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che partecipano alla rete sanitaria territoriale, su segnalazione dei servizi sociali che hanno in carico il minore e su disposizione del Tribunale per i Minorenni, attivano lo specifico codice di esenzione previsto V018. L’esenzione è attribuita sino a quando ricorrano entrambe le condizioni di seguito specificate:

- il soggetto abbia un’età inferiore ad anni 18 (ovvero sino al giorno antecedente al compimento del diciottesimo anno di età);
- il minore risulti sottoposto ad *un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184* e viene esentata la compartecipazione alla spesa sanitaria di cui al comma 14 (farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a)) e 15 (prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche) dell’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 593 e s.m.i..

Atteso che:

- in data 14 dicembre 2020 è stato richiesto al Ministero della Giustizia – Tribunale per i Minorenni di Torino di quantificare il numero di minorenni sottoposti un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- visto il riscontro pervenuto in data 12/01/2021 nel quale viene riferito che non è possibile procedere all'estrazione dei dati richiesti;
- visto l'ammontare delle prestazioni ambulatoriali erogate nell'anno 2019, per i minori di 18 anni indigenti iscritti al Sistema Sanitario Regionale della Regione Piemonte, pari ad Euro 60.005,20 per 4.765 prestazioni;
- considerato che il Comune di Torino ha stanziato con determina dirigenziale n. 2018 05980/019 del 28 novembre 2018 per l'anno 2019 Euro 20.000,00 per i minorenni sottoposti ad un provvedimento ai sensi dell'art. 343 e 403 C.C., nonché dell'art. 4 L. 184/1983 residenti e/o collocati nel proprio territorio cittadino;
- vista la nota pervenuta a mezzo mail in data 30/11/2020, con la quale la Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro - Servizio Minori e Famiglie ha comunicato che a consuntivo per l'anno 2019 la spesa rimborsata a titolo di esenzioni per minori di competenza del 2019 è pari ad euro 5.226,55;
- ritenuto pertanto congruo stimare quale mancato introito per il SSR a seguito del riconoscimento dell'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria i minorenni privi di sostegno familiare residenti/iscritti al Sistema Sanitario Regionale della Regione Piemonte di cui in oggetto la cifra di Euro 40.000,00 su base annua.

Precisato che:

- il codice di esenzione V018, attivato a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, è relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 334 a decorrere dal 1 gennaio 2020, per i minorenni privi di sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura anche per l'anno precedente a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Indistinto, assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali;
- pertanto rimane in capo alle Aziende Sanitarie Regionali la gestione delle prestazioni già erogate per i minorenni privi di sostegno familiare residenti/iscritti al Sistema Sanitario Regionale della Regione Piemonte per le quali dovesse rendersi necessario il riconoscimento di rimborso per quanto speso in precedenza quale compartecipazione alla spesa sanitaria.

Ritenuto pertanto opportuno:

- di stabilire che a far data dal giorno di approvazione del presente atto viene attivato il codice V018, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i minorenni privi di sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- di dare atto che a seguito del riconoscimento di detto codice di esenzione è stimato un mancato introito per il SSR di Euro 40.000,00 su base annua;
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento troveranno copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario indistinto, che saranno assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali, stanziata nella Missione 13- Programma I del bilancio regionale vigente. Per l'anno 2021 la copertura è garantita dalle risorse già assegnate con D.G.R. 34-2471 del 4 dicembre 2020.

Vista la Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023;

vista la D.G.R. 1-3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e

del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista legge 27 dicembre 2019, n. 160;

vista la legge 537/1993 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

- di stabilire che a far data dal giorno di approvazione del presente atto viene attivato il codice V018, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui al comma 14 e 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 593 e s.m.i., per i minorenni privi di sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali viene riconosciuto il codice di esenzione V018;
- di dare atto che a seguito del riconoscimento di detto codice di esenzione è stimato un mancato introito per il SSR di € 40.000,00 su baseannua;
- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario, indistinto così come stabilito dal comma 334 della Legge n. 126/2019, assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali stanziata nella Missione 13 – Programma I del Bilancio Regionale vigente. Per l'anno 2021 la copertura è garantita dalle risorse già assegnate con D.G.R. 34-2471 del 4 dicembre 2020;
- di dare atto che rimane in capo alle Aziende Sanitarie Regionali la gestione delle prestazioni già erogate per i minorenni privi di sostegno familiare residenti/iscritti al Sistema Sanitario Regionale della Regione Piemonte per le quali dovesse rendersi necessario il riconoscimento di rimborso per quanto speso in precedenza quale compartecipazione alla spesa sanitaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)